Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile

Ordinanza 6 maggio 2020, n. 8491

Integrale

Tributi - Irpef - Iva - Irap - Accertamento - Metodo analitico induttivo - Art. 39, co 1 lett. d)) dpr 600/1973 - Rideterminazione del reddito

Integrale

Tributi - Irpef - Iva - Irap - Accertamento - Metodo analitico induttivo - Art. 39, comma 1 lett. d) Dpr 600/1973 - Rideterminazione del reddito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera - Consigliere

Dott. D'ORAZIO Luigi - Consigliere

Dott. FRACANZANI Marcello Maria - Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17435/2014 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3123/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata in data 26 marzo 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2019 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Salerno, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l'impugnazione proposta da (OMISSIS), di professione geologo, avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a Irpef, Iva e Irap per l'anno di imposta 2004, fondato su ripresa a tassazione in esito ad accertamento con metodo analitico-induttivo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d).

2. Ha rilevato il giudice di appello che la regolarita' formale delle scritture contabili non esclude la legittimita' del ricorso al metodo induttivo di accertamento quante volte esistano indici di anomalia che facciano dubitare dell'attendibilita' del reddito dichiarato. Nella specie, sulla base delle acquisizioni documentali dei lavori-progetti realizzati dal contribuente e depositati presso l'Ufficio del Genio civile, erano emerse evidenti incongruenze tra le prestazioni professionali erogate e il numero e il contenuto delle fatture emesse dal contribuente. Sotto altro profilo, la CTR confermava la riduzione dell'imponibile nella misura del 15% dell'accertato, gia' operata dal giudice di primo grado, atteso che dalla documentazione esibita dal contribuente era emersa evidenza della gratuita' di alcune marginali prestazioni professionali oggetto di accertamento, cio' che legittimava la riduzione disposta.

3. Per la cassazione della citata sentenza (OMISSIS) ricorre con tre motivi, resistiti dall'Agenzia delle Entrate con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: "Nullita' della sentenza con riferimento all'articolo 113 c.p.c. per intervenuta pronuncia secondo equita' invece che secondo diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4)" deducendo che la sentenza avrebbe illegittimamente pronunciato ricorrendo all'equita' anziche' applicando le norme di diritto, per effetto della conferma della sentenza di primo grado, che aveva pronunciato a sua volta ricorrendo all'equita' sostitutiva, non consentita nel giudizio tributario, con motivazione in ogni caso apparente.

b. Secondo motivo: "Violazione degli articoli 2697 e 2729 c.c. in materia di presunzioni e onere probatorio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3" deducendo l'erroneita' del riparto dell'onere probatorio in materia di accertamento mediante studi di settore e della valutazione della rilevanza delle acquisizioni probatorie al fine di ritenere assolta la prova della sussistenza del maggior reddito contestato.

c. Terzo motivo: "Nullita' della sentenza per vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4 denunziabile ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4" deducendo l'irriducibile contraddittorieta' della motivazione, ridondante in apparenza, per avere asserito l'applicazione degli studi di settore, salvo poi trattare delle acquisizioni probatorie relative al maggior reddito contestato.

2. L'Agenzia delle Entrate argomenta l'inammissibilita' del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo di ricorso, nella sua declinazione in tre autonome argomentazioni, e' infondato. In relazione alla denuncia di nullita' della sentenza per aver pronunciato secondo equita' e non secondo diritto (motivo 2, sub. 2.1 e 2.2), va confermato il condivisibile orientamento gia' espresso da questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non e' riconducibile ad una decisione della causa secondo la c.d. equita' sostitutiva che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia e attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. Ne consegue che, laddove il giudice abbia deciso di ridurre la somma oggetto di accertamento, non e' ipotizzabile la violazione dell'articolo 113 c.p.c., comma 2, rientrando detto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli articoli 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalita', e' suscettibile di controllo in sede di legittimita' soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione, ma non puo' mai dar luogo a nullita' della decisione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015). Nella specie la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, espressamente richiamando la valutazione del materiale probatorio effettuata in quella sede, sicche' e' da escludere che nella specie si sia in presenza di un'illegittima applicazione dell'equita' sostitutiva, che presuppone l'assenza di qualsivoglia motivazione sul punto (Sez. 5, Ordinanza n. 16960 del 25/06/2019). In relazione al motivo sub. 2.3, va rilevato che la sentenza impugnata spiega l'iter logico seguito per pervenire alle

[illegible] proprie conclusioni, richiamando la documentazione acquisita presso l'Ufficio del Genio civile e argomentando sulla base di essa le proprie ragioni; in tale contesto, il percorso motivazionale appare perfettamente intellegibile, con esclusione di qualsivoglia violazione dell'articolo 132 c.p.c. nel senso precisato da Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

5. Il secondo motivo e' parimenti infondato. La sentenza impugnata ha valutato il materiale probatorio acquisito in atti, ritenendolo idoneo a legittimare l'accertamento tributario; il riferimento alla documentazione fornita dal contribuente in fase amministrativa risulta superato dall'instaurazione della fase giurisdizionale, nella quale e' il contribuente che ha l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da contrastare efficacemente la presunzione applicata dall'Ufficio impositore. Parimenti insussistente e' la denunciata violazione dei criteri di valutazione della prova presuntiva: la sentenza impugnata ha basato il proprio convincimento circa la sussistenza del maggior reddito imponibile sulla base dell'acquisizione dell'elenco dei progetti realizzati dal contribuente rinvenuti presso l'Ufficio del Genio civile, considerati generatori di un reddito del tutto esuberante rispetto al dichiarato. Tale motivazione risulta del tutto comprensibile e riconoscibile, sottraendosi pertanto al sindacato di questa Corte.

6. Il terzo motivo e' infondato. Da quanto argomentato a proposito del secondo motivo, si evince che non sussiste alcuna inconciliabile contraddizione nella sentenza impugnata, che ha valutato le prove e ritenuto sussistente il contestato maggior reddito, convalidando il metodo induttivo applicato dall'Ufficio erariale, senza che gli studi di settore abbiano trovato in alcun modo ingresso nel percorso decisionale, dovendo escludersi pertanto alcuna nullita' della sentenza impugnata.

7. La soccombenza regola le spese.

8. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.